

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
INFORTUNI CONDUCENTE

# DARAG Conducente

## Condizioni Generali di Assicurazione

**Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del glossario, unitamente al DIP ed al DIP aggiuntivo, costituiscono il - Set Informativo - che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo**

---

**DARAG Italia S.p.A. - Sede Legale e Direzione Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano - [darag@legalmail.it](mailto:darag@legalmail.it) - [www.darag.it](http://www.darag.it)**

Società per Azioni a socio unico - Capitale sociale € 43.900.000 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 n.146) - N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151 - Partita IVA N° 10042300151 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 - Società soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited con sede a Malta.

## INDICE

<b>Glossario</b> .....	3
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTE</b> .....	5
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione.....	5
Art. 2 - Delimitazione dell'Assicurazione.....	5
Art. 3 - Validità dell'Assicurazione.....	5
Art. 4 Esclusioni.....	5
Art. 5 Limiti di età e di indennizzo.....	6
Art. 6 Limiti territoriali.....	6
Art. 7 Rischio guerra.....	6
Art. 8 Criteri di indennizzabilità.....	6
Art. 9 Morte - Beneficiari.....	6
Art. 10 Invalidità Permanente.....	7
Art. 11 Franchigia assoluta per il caso di invalidità Permanente.....	7
Art.12 Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio.....	7
Art. 13 Spese di rimpatrio.....	8
Art. 14 Alienazione con e senza sostituzione dell'autovettura assicurata.....	8
Art. 15 Denuncia dell'Infortunio.....	8
Art. 16 Recesso dal Contratto dopo ogni denuncia di Infortunio.....	9
Art. 17 Controversie.....	9
Art. 18 Rinuncia alla rivalsa.....	9
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b> .....	10
Art. 19 Dichiarazioni del Contraente / Assicurato.....	10
Art. 20 Pagamento del Premio – decorrenza dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione.....	10
Art. 21 Forma delle comunicazioni.....	10
Art. 22 Variazione del Rischio.....	10
Art. 23 Proroga dell'Assicurazione.....	10
Art. 24 Oneri fiscali.....	10
Art. 25 Foro Competente.....	11
Art. 26 Rinvio alle norme di legge.....	11
<b>INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	12

## Glossario

*Ai fini dell'Assicurazione le Parti hanno convenuto di adottare le definizioni che seguono.*

<b>Apparecchio gessato</b>	mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in Istituto di cura.
<b>Area Riservata/Clienti</b>	Area personale, dove collegandosi al sito <a href="http://www.darag.it">www.darag.it</a> ; ed effettuata la registrazione, è possibile consultare la propria posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali.
<b>Assicurato</b>	la persona fisica in favore della quale è prestata l'Assicurazione; in particolare si intendono la persona fisica "conducente del veicolo" purché dotata delle necessarie abilitazioni di legge e dei passeggeri trasportati con conseguente ripartizione delle somme assicurate fra il numero di posti previsti dal libretto di circolazione e il numero di persone effettivamente trasportate.
<b>Assicurazione o Contratto</b>	il Contratto di Assicurazione.
<b>Beneficiario</b>	gli aventi diritto alla prestazione della Società qualora si verifichi il rischio assicurato.
<b>Conducente</b>	La persona fisica che si trova alla guida del veicolo, purché prescritta della necessaria abilitazione.
<b>Consumatore</b>	la persona fisica che conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale che svolge.
<b>Contraente</b>	la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato.
<b>Day – Hospital</b>	la degenza in Istituto di cura a regime esclusivamente diurno.
<b>Franchigia</b>	parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato (la franchigia può essere espressa in giorni o in percentuale).
<b>Guerra</b>	si intende guerra, dichiarata o meno, ovvero ogni attività di guerra, incluso l'uso della forza militare da parte di uno stato sovrano per raggiungere fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o qualsiasi altro scopo.
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
<b>Infortunio</b>	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, l'Invalidità Permanente o l'Inabilità Temporanea.
<b>Intermediario</b>	il broker o l'agente regolarmente iscritto al relativo albo professionale.
<b>Invalidità permanente</b>	perdita definitiva o anatomica o funzionale di organi o arti o parte di questi.

<b>Istituto di cura</b>	ogni ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati dalle competenti Autorità e in base ai requisiti di legge, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera; non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'Assicurazione.
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio</b>	la probabilità chesi verifichi il Sinistro.
<b>Set informativo</b>	Insieme della documentazione informativa predisposta dalla Compagnia ai sensi del regolamento IVASS n. 41/2018, da consegnare al potenziale cliente e costituito da: DIP, DIP aggiuntivo e condizioni di assicurazione comprensive del glossario.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società</b>	DARAG Italia S.p.A., con Sede Legale e Direzione in Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTE**

### **Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione**

È considerato Infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza diretta ed esclusiva, abbiano determinato la morte oppure l'Invalidità permanente.

### **Art. 2 - Delimitazione dell'Assicurazione**

Premesso che l'assicurazione è valida unicamente per gli infortuni automobilistici, intendendosi per tali quelli avvenuti a seguito di un incidente di circolazione occorso all'autovettura indicata in polizza esclusa ogni altra causa o circostanza, la garanzia della presente polizza è prestata nei confronti delle persone aventi età inferiore ai 75 anni e che al momento del sinistro si trovano a bordo dell'autovettura indicata. Come specificato sul frontespizio, costoro si intendono assicurate in qualità di:

- A. **conducente**, mentre si trova alla guida della vettura, purché munito della prescritta abilitazione;
- B. **trasportati**, nessuno escluso

### **Art. 3 - Validità dell'Assicurazione**

L'assicurazione è valida in quanto:

- il trasporto venga effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti;
- il trasporto avvenga utilizzando autovetture ad uso privato, autocarri e motocarri (esclusi i veicoli muniti di targa prova);
- il veicolo sia guidato da persona munita della regolare patente di guida, degli altri requisiti prescritti dalla legge e di età non superiore ad anni 75;
- il veicolo sia coperto dall'assicurazione di responsabilità civile prevista dalla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche.

### **Sono compresi nell'assicurazione:**

- le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre alberi e simili, nonché da valanghe;
- a parziale deroga dell'Art. 1900 del Codice Civile, gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato;
- a parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato attivamente

### **Art. 4 - Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione:

- gli infortuni avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza alla guida, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni, quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, nonché partecipazione ad imprese temerarie, a corse o gare e relative prove ed allenamenti, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall'Automobile Club Italiano.
- non sono assicurabili i tossicomani e le persone colpite od affette da apoplezia, epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcoolismo o da altre infermità gravi e permanenti.

Per le persone affette da difetti fisici o mutilazioni nella liquidazione del danno si terrà conto delle diminuzioni preesistenti

- non sono risarcibili gli infortuni conseguenti a dolo
- gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini;
- gli infortuni causati direttamente o indirettamente, da contaminazione biologica e/o chimica a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere

L'assicurazione non è altresì operante nei confronti di coloro che, nell'espletamento della propria attività professionale, abbiano in consegna o conducano il veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo.

#### **Art. 5 - Limiti di età e di indennizzo**

**L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.**

**Qualora al momento del sinistro, il numero delle persone a bordo del veicolo garantito sia superiore a quello dei posti previsti dal libretto di circolazione, oppure fissato da leggi e regolamenti, i capitali individualmente assicurati verranno ridotti in proporzione al rapporto fra il numero indicato nell'anzidetto documento e quello delle persone effettivamente occupanti il veicolo.**

Il Contraente è esonerato dal dichiarare le generalità delle persone assicurate con l'intesa che, **se al momento del sinistro i passeggeri dell'autovettura sono in numero superiore ai posti dichiarati e risultanti dal libretto di circolazione, le somme assicurabili per ogni persona sono proporzionalmente ridotte.** La Società calcolerà quindi tali somme nella proporzione risultante fra il numero dei posti dichiarati ed il numero delle persone effettivamente trasportate.

Il diritto di reclamare le indennità a favore delle persone colpite da infortunio e dei loro eredi compete soltanto al Contraente od ai suoi aventi diritto ed il pagamento degli indennizzi può venire effettuato soltanto per il suo/loro tramite e con l'intesa che il Contraente/aventi diritto, per le somme così percepite, rilasceranno regolare atto ampiamente liberatorio alla Società, manlevando quest'ultima da ogni e qualsiasi richiesta che venisse avanzata dagli Assicurati o loro aventi diritto

#### **Art. 6 - Limiti territoriali**

L'Assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli Indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in valuta corrente.

#### **Art. 7 - Rischio guerra**

La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di Guerra per il periodo massimo di 15 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

#### **Art. 8 - Criteri di indennizzabilità**

Se al momento dell'Infortunio l'Assicurato non era fisicamente integro e sano **sono indennizzabili** soltanto le **conseguenze che si sarebbero** comunque verificate **qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.**

#### **Art. 9 - Morte - Beneficiari**

Se l'Infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 anni dal giorno nel quale l'Infortunio è

avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte alle persone designate dall'Assicurato (la cui dichiarazione scritta può essere depositata presso la Società) o in assenza di dichiarazioni, agli eredi legittimi e/o testamentari.

Ad integrazione di quanto sopra si precisa che lo stato dichiarato di "coma irreversibile" conseguente ad Infortunio viene parificato alla morte.

#### **Art. 10 - Invalidità Permanente**

a) Se l'Infortunio ha per conseguenza l'Invalidità Permanente definitiva, la Società liquida un'indennità calcolata sulla somma assicurata per tale garanzia, secondo la tabella annessa al T.U. sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni Invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 - per l'industria - e successive modifiche con rinuncia da parte della Società all'applicazione della Franchigia prevista.

Per gli Assicurati mancini le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precitata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono **ridotte in proporzione alla funzionalità perduta**.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale.

La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella predetta tabella l'indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

b) In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le **percentuali sono diminuite** tenendo conto del **grado di Invalidità preesistente**.

Il grado di Invalidità Permanente viene determinato nel momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate immutabili.

#### **Art. 11 - Franchigia assoluta per il caso di invalidità Permanente**

Non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore alla percentuale riportata in polizza.

Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

#### **Art. 12 - Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio**

Le spese sanitarie a seguito di Infortunio vengono riconosciute **fino alla concorrenza pari al limite riportato in polizza**, previa deduzione della **Franchigia riportata in polizza**, purché vengano sostenute **entro due anni dalla data del Sinistro** e in quanto non debbano essere rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale o da un assicuratore sociale o non siano state riconosciute da altro ente o assicurazione.

Sono considerate spese sanitarie a seguito di Infortunio:

1. Spese mediche rese necessarie, secondo prescrizione medica, al fine di eliminare le conseguenze dell'Infortunio. Tra queste rientrano anche i costi di trasporto dell'infortunato, di

primo acquisto di arti artificiali, protesi dentarie o ulteriori ausili necessari a giudizio del medico.

**Non danno diritto al rimborso i costi sostenuti per recarsi nei luoghi di cure termali o in luoghi di riposo ed i relativi soggiorni, costi di riparazioni o di sostituzione di protesi dentarie, arti artificiali o altri ausili artificiali.**

Le spese sostenute per trattamenti di **medicina tradizionale cinese** allo scopo dell'eliminazione dei postumi dell'Infortunio vengono riconosciuti, anche senza prescrizione medica, **nella misura del 20%** della somma assicurata.

2. Spese di salvataggio e recupero che si rendono necessarie qualora l'Assicurato:
  - a. abbia subito un Infortunio o si trovi in situazione di emergenza in acqua o in montagna e, ferito o non ferito, debba essere recuperato;
  - b. sia deceduto in seguito ad un Infortunio o in seguito ad una situazione di emergenza in acqua o in montagna e debba essere effettuato il suo recupero;

Per costi di salvataggio e recupero si intendono i costi documentati per la ricerca dell'Assicurato ed il suo trasporto fino alla strada transitabile o all'ospedale più vicino al luogo dell'Infortunio.

3. Spese di trasporto: le spese relative al trasporto dell'Assicurato, qualora l'Infortunio sia avvenuto fuori dal luogo di residenza dello stesso, dal luogo dell'Infortunio ovvero dall'ospedale nel quale l'Assicurato sia stato trasportato dopo il Sinistro, fino al luogo di residenza ovvero all'ospedale più vicino a questo. In caso di Infortunio mortale vengono riconosciuti anche i costi di trasporto della salma fino al luogo di ultima residenza in Italia.

#### **Art. 13 - Spese di rimpatrio**

Qualora dall'Infortunio derivi una Invalidità Permanente indennizzabile ai sensi della Polizza superiore al 5%, e lo stesso Infortunio richieda l'immediato rimpatrio dell'Assicurato infortunato con il mezzo di trasporto più idoneo, la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute fino alla **concorrenza di €. 2.500,00**, su presentazione di regolare documentazione.

#### **Art. 14 - Alienazione con e senza sostituzione dell'autovettura assicurata**

Dal momento dell'alienazione dell'autoveicolo specificato in polizza, l'assicurazione non è più valida per il veicolo alienato e diventa valida per il nuovo automezzo dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata e/o del fax con cui viene fatta la comunicazione, ovvero se la comunicazione viene fatta con telegramma dall'ora di accettazione di questo.

In relazione agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società delle variazioni nell'uso delle autovetture, nel numero dei posti e di ogni altra variazione nei dati dichiarati nella polizza e nelle sue appendici.

La Società ha in ogni caso diritto di applicare un premio diverso o di risolvere il contratto con preavviso di 15 giorni. In ogni caso di alienazione dell'autovettura assicurata senza sostituzione l'assicurazione cessa di avere effetto dalla data dell'alienazione. In tal caso la Società procederà al rimborso del premio netto pagato e non goduto.

#### **Art. 15 - Denuncia dell'Infortunio**

La denuncia dell'Infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da certificato medico, **deve essere fatta per iscritto** alla Direzione della Società od all'Intermediario cui è assegnata la Polizza, **entro 15 giorni** lavorativi dall'Infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'Art 1913 del Codice Civile.

In seguito all'Infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato **dovrà inviare, ad intervalli non superiori a 30 giorni** e sino a guarigione avvenuta, **certificati medici sul decorso delle lesioni**.

Quando l'**Infortunio abbia cagionato la morte** dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, **deve esserne dato immediato avviso** alla Società.

**Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato**, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.

#### **Art. 16 - Recesso dal Contratto dopo ogni denuncia di Infortunio**

Dopo ogni denuncia di Infortunio e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società e/o l'Assicurato può recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni. In tal caso, salvo che il Premio sia convenuto in tutto o in parte, in base ad elementi di Rischio variabili, la Società mette a disposizione del Contraente la quota di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso, escluse le imposte.

**La riscossione dei premi scaduti dopo la denuncia dell'Infortunio o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.**

#### **Art. 17 - Controversie**

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado d'Invalidità Permanente, le Parti si obbligano a devolvere la controversia ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici dove ha sede l'Assicurato. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

**Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenza per il terzo medico.**

Le decisioni del Collegio medico sono prese **a maggioranza di voti** con dispensa da ogni formalità di legge, e **sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.**

**E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità e comunque entro due anni, l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad un momento successivo da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una liquidazione provvisoria sull'Indennizzo.**

#### **Art. 18 - Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di regresso che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 19 - Dichiarazioni del Contraente / Assicurato**

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dal **Contraente / Assicurato**, che pertanto **deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio**. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato Indennizzo del danno o un **Indennizzo ridotto, sia il recesso o l'annullamento** del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art. 20 - Pagamento del Premio – decorrenza dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione**

La Contraente è tenuta a pagare il Premio presso la direzione della Società, o la sede dell'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, alle rispettive scadenze.

Salvo diversi accordi scritti fra le Parti, la prima rata deve essere pagata alla consegna della Polizza.

A fronte del pagamento delle rate successive la Società rilascia quietanza, indicando la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo.

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza se in quel momento il Premio è stato pagato, diversamente decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento, fermo restando le scadenze stabilite nel Contratto. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di 30 giorni, decorso il quale l'Assicurazione viene sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento del Premio e delle spese. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui sopra la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del Contratto. È fatto salvo in ogni caso il diritto al pagamento dei premi scaduti e ad esigerne giudizialmente l'esecuzione.

**Il Premio è determinato annualmente salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.**

### **Art. 21 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni previste dal Contratto devono essere fatte **per iscritto** alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza.

### **Art. 22 - Variazione del Rischio**

Il Contraente deve dare **comunicazione** scritta alla Società di ogni **aggravamento del Rischio**.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo**, nonché la stessa **cessazione dell'Assicurazione**, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 23 - Proroga dell'Assicurazione**

**In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata e/o fax spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

### **Art. 24 - Oneri fiscali**

Gli **oneri fiscali** relativi all'Assicurazione sono **a carico del Contraente**.

**Art. 25 - Foro Competente**

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia Consumatore ai sensi di legge il foro competente é quello del luogo di residenza o domicilio elettivo in Italia del Contraente.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non sia Consumatore ai sensi di legge il foro competente é quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello ove ha sede l'Intermediario cui è affidata la gestione del Contratto

**Art. 26 - Rinvio alle norme di legge**

Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana, per quanto non espressamente regolato si applicano le vigenti disposizioni di legge.

## INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**DARAG Italia S.p.A.** (di seguito, per brevità, “**Società**” o “**il Titolare**”), in qualità di titolare del trattamento desidera informarla, ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali («**Regolamento**»), che i dati personali da Lei forniti in sede di instaurazione del rapporto e in costanza di esso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate. In alcune circostanze alcuni dati potrebbero essere raccolti anche presso terzi, ove necessario e sempre nel rispetto della normativa applicabile.

### 1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è DARAG Italia S.p.A., con Sede Legale e Direzione in Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano.

### 2. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare potrà trattare:

- **dati identificativi e di contatto**: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale, indirizzo email, numero telefonico;
- **dati di natura fiscale o comunque necessari per eseguire o ricevere pagamenti.**

I dati personali sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità e sulla base delle seguenti condizioni di liceità:

**a.** adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e/o dal contratto in essere con il Titolare, cui la presente informativa è allegata, e comunque di gestione ed esecuzione del contratto; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità di assolvere gli obblighi legali connessi all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale (art. 6.1, lett. b e c del Regolamento);

**b.** gestione dell'eventuale contenzioso e tutela dei diritti della Società; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità del perseguimento del legittimo interesse della Società (art. 6.1, lett. f del Regolamento);

Per tali finalità non occorre il Suo consenso.

**c.** I dati forniti potranno essere trattati anche con la finalità di inviare newsletter, comunicazioni di natura pubblicitaria, o a finalità di *marketing*; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sul Suo consenso (art. 6.1, lett. a del Regolamento);

### 3. Modalità del trattamento e natura del conferimento

I dati personali saranno trattati dalla Società con sistemi informatici e cartacei secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione d'idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il conferimento e l'aggiornamento dei Suoi dati personali è obbligatorio in base a normative vigenti (in materia fiscale o altre) o per lo svolgimento del rapporto contrattuale. Senza tali dati, non sarà possibile instaurare o - in talune circostanze - proseguire il rapporto.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** è facoltativo e il mancato conferimento o il ritiro del consenso al trattamento non comporterà conseguenze sul rapporto contrattuale, ma solo l'impossibilità di trattare i dati ai fini ivi indicati.

### 4. Conservazione dei dati

Tutti i dati a Lei riferibili saranno conservati nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo civilistico di conservare le scritture contabili e ulteriore corrispondenza aziendale per 10 anni) e comunque per la sola durata del contratto in essere. Una volta concluso il rapporto, a tutela dei diritti della Società, i dati saranno conservati – in modo da essere accessibili solo in caso di necessità – per un periodo di tempo corrispondente al periodo di prescrizione di eventuali diritti che

Lei possa vantare nei confronti della Società. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e dell'eventuale intervento di cause interruttrive o sospensive della prescrizione medesima.

Nel caso in cui Lei acconsenta al trattamento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi dal conferimento.

#### **5. Destinatari dei dati**

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi del Regolamento, potranno essere comunicati a: dipendenti della Società, i suoi collaboratori, consulenti e professionisti (in particolare, a mero titolo esemplificativo: commercialisti; gestore del database aziendale etc.), organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS. Nell'adempimento di obblighi di legge, di quelli derivanti dal rapporto contrattuale o su Sua richiesta di dati potrebbero essere comunicati a enti pubblici, o alla pubblica autorità.

#### **6. Trasferimento dei dati**

I Suoi dati saranno conservati presso la sede della Società e i suoi server siti in Unione Europea. I dati saranno altresì conservati, in formato digitale, all'interno del database situati in Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

#### **7. Diritti del Contraente**

Il Contraente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione);
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto di lavoro (es. dati relativi agli stipendi, servizi di mobilità interni) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare del trattamento dei dati, inviando la Sua richiesta al seguente indirizzo email [privacy@darag.it](mailto:privacy@darag.it) o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: DARAG Italia S.p.A., Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano.